

Circolare n.9
3 aprile 2020

SINTESI

Agenzia Dogane
Determinazione n. 100430
e Nota n. 100433 - Misure
organizzative straordinarie
relativamente alla gestione
delle attività istruttorie ed
autorizzative

Con la Determinazione direttoriale Prot. 100430/RU del 26 marzo 2020 e la relativa Nota Prot. 100433/RU del 26 marzo 2020 l'Agenzia delle dogane ha adottato particolari misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative relative a Decisioni rilasciate tramite CDS, AEO, Esportatore Autorizzato e Carnet ATA.

Dal 25 marzo fino al termine dell'emergenza sanitaria, gli operatori economici del settore sono invitati a non proporre nuove istanze - salvo abbiano carattere di assoluta necessità, indifferibilità e urgenza - o a ritirare le domande già proposte e non ancora vagliate dall'Ufficio competente. Le istanze da non proporre riguardano l'ottenimento delle seguenti autorizzazioni:

- rilasciate mediante Customs Decisions System (es. dilazioni di pagamento, dichiarazione semplificata, sdoganamento centralizzato, ecc.);
- AEO (Authorised Economic Operator);
- dello Status di esportatore autorizzato.

Nel caso in cui l'istanza riguardi attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali in questo periodo straordinario - allegato 1 DPCM 11 marzo 2020 - l'Ufficio procede al completamento dell'istruttoria.

Solo in tali casi eccezionali, dunque, l'Ufficio competente non procederà all'accettazione delle istanze presentate e non ancora accettate e potrà adottare un diniego per il rilascio di quelle decisioni che non siano a uno stadio avanzato di istruttoria. In quest'ultimo caso, al termine del periodo emergenziale, l'operatore potrà riproporre l'istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità.

Relativamente alle istanze per la concessione dello status di Esportatore Autorizzato e alle autorizzazioni AEO, l'Agenzia delle dogane fa un distinguo tra le istanze in uno stadio di istruttoria già avanzato e quelle non ancora proposte o già proposte ma non ancora istruite.

Nel primo caso, qualora le attività di istruttoria siano già in stadio avanzato e necessitino solo di integrazioni che possono essere gestite con modalità di lavoro agile, l'Amministrazione darà corso alle attività rimanenti ai fini della decisione conclusiva.

Negli altri due casi, invece, l'Ufficio competente non procederà all'accettazione delle istanze presentate e non ancora accettate e potrà adottare un diniego per il rilascio di quelle decisioni che non siano a uno stadio avanzato di istruttoria. In quest'ultima evenienza, al termine del periodo emergenziale, l'operatore potrà riproporre l'istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità. Le uniche istanze che potranno essere esaminate dall'Agenzia sono quelle con carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti.

In relazione alla vidimazione dei certificati di circolazione FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED, i Servizi della Commissione hanno comunicato che, stante la difficoltà per gli esportatori di ottenere i certificati in originale, è possibile che gli stessi possano essere presentati in copia, salvo produzione dell'originale a cessazione dell'emergenza in corso. Analoga misura potrà trovare validità anche per i certificati A.TR, nel contesto degli scambi tra l'UE e la Turchia.

Gli operatori economici in possesso di Carnet ATA - il documento doganale internazionale che ha lo scopo di facilitare la circolazione delle merci (senza pagamento dei diritti doganali), in temporanea importazione o esportazione verso i Paesi extraunionali che aderiscono alla Convenzione ATA - prossimi alla scadenza, possono richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità naturale (in applicazione dell'art. 251 par. 3 Reg. UE 952/2013).

Considerate le difficoltà di questo periodo, relativamente allo svolgimento delle operazioni di riesportazione delle merci, nel caso in cui gli operatori non abbiano potuto ottemperare alle normali procedure citate nei termini previsti, sarà possibile richiedere agli Uffici doganali, di prorogare i termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet, in applicazione dell'art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) che prevede, in circostanze eccezionali, tale deroga, il cui fondamento risiede nell'art. 17 della Convenzione di Istanbul.

Allegati

 [Determinazione direttoriale Prot. 100430/RU del 26 marzo 2020](#)

 [Nota Prot. 100433 del 26 marzo 2020](#)